

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



via Mattioli, 8 – 38122 Trento
☎ +39(0)461914499
segr.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it
dir.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it
www.linguisticotrento.it
C.F. 96093040226
IBAN IT49J0623001800000015237685



LL_TN/2023/2.4

“Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo”.

DETERMINAZIONE N. 93.

OGGETTO: Piano nazionale ripresa e resilienza – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.
Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, codice avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961, progetto “Quando l’apprendimento diventa esperienza: trasformare le aule in ambienti digitali”, identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961, CUP: J64D22004170006.
Determinazione a contrarre per l’eventuale acquisto di attrezzature informatiche e multimediali attraverso l’espletamento di un’indagine di mercato attraverso il mercato elettronico trentino.

Addì ventisei del mese di luglio dell’anno duemilaventitré.

LA DIRIGENTE

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con la quale è stato approvato lo “Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”;

VISTA a legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, avente ad oggetto “Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ”

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante: “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”, e in particolare l’articolo 23, comma 2, lettera d), che attribuisca al Dirigente dell’istituzione scolastica l’adozione dei “provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante: “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;

VISTA la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;

VISTA la Legge Provinciale 14 settembre 1979, n. 7, recante: “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, recante: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità del 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;

VISTO il regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2009 n. 20 - 22/Leg.), attuativo dell’ articolo. 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, per quanto compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione n. 161 del 14 giugno 2022, con cui è stato adottato il Piano Scuola 4.0, quale strumento di sintesi e accompagnamento all’attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione n. 218 del 8 agosto 2022 “Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”, in cui nell’Allegato 1) viene indicato l’importo complessivo dell’assegnazione presunta massima attribuita al Liceo linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento per l’attuazione del progetto denominato “Quando l’apprendimento diventa esperienza: trasformare le aule in ambienti digitali”, elaborato nell’ambito dell’Azione 1 del medesimo Piano Scuola 4.0 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, codice avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961, identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961, CUP: J64D22004170006;

VISTA la deliberazione del collegio docenti n. 10 del 31 maggio 2023 di approvazione dell’adesione del Liceo linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento al Piano Scuola 4.0 del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Azione 1 – Next generation classroom;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’istituzione n. 10 di data 6 giugno 2023 di approvazione dell’adesione al progetto denominato: “Quando l’apprendimento diventa esperienza: trasformare le aule in ambienti digitali”, identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961, CUP: J64D22004170006”, da attuare nell’ambito della realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO l’Accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Quando l’apprendimento diventa esperienza: trasformare le aule in ambienti digitali” nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento, prot. n. AOOGABMI U. 0043227 di data 17 marzo 2023 del Ministero Istruzione e Merito – Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTE le Istruzioni Operative diramate dal Ministero dell’Istruzione e Merito il 21 dicembre 2022 con prot. AOOGAMBI 107624;

VISTO che il piano finanziario inserito nel suddetto progetto contempla le seguenti voci di spesa:

- spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software)
- eventuali spese per acquisto di arredi innovativi;
- eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento;
- spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità);

VISTA la circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente» che impone all’Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

VISTA la scheda 3 – acquisto leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche, allegata alla circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32, che fornisce

indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedono l'offerta di attrezzature informatiche e multimediali;

VISTO l'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che dispone che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

VISTO il decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del PNC;

VISTA la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 122 del 16 marzo 2022, avente ad oggetto «Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del PNC»;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO l'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

VISTO l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”;

VISTO l'orientamento giurisprudenziale amministrativo circa l'istituto del frazionamento artificioso (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1126) in forza del quale “il frazionamento artificioso presuppone l'identità della tipologia di forniture o servizi oggetto delle plurime procedure di gara indette dalla stazione appaltante, sì da suddividere in modo strumentale un'unica attività o opera”;

VISTA la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici;

VISTA la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 e altre disposizioni”, in particolare l'articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per l'innovazione e la semplificazione digitale”, convertito in legge con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”;

VISTO che l'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, secondo, tra le altre, la modalità prevista dalla lettera a), del comma 2, del suddetto articolo 1 del medesimo decreto legge: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a centocinquantamila euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a centotrentanovemila euro”;

VISTO che la stessa lettera a), del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che in tali casi “la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui

all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “codice dei contratti pubblici”, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

VISTO che l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTE le linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 4, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

VISTO in particolare, l'articolo 14, comma 4, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, il quale dispone che “limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 495 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalla Concessionaria Servizi informativi pubblici Spa (Consip);

VISTO l'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, che prevede che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.a. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;

VISTO che l'articolo 55 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, al comma 1, lettera b), prevede che: “al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 (obbligo utilizzo CONSIP) e 450 (obbligo utilizzo MEPA), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento», che all' art. 2 comma 1 prescrive che “Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell’atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti”;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici», il quale, all’articolo 1, prescrive che “Le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell’Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234”;

VISTA la legge provinciale 26 maggio 2023, n. 4, recante «Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale», in particolare l’articolo 11 con il quale sono state approvate, tra l’altro, modificazioni alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 ed alla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

VISTA la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante «Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento», così come modificata dalla legge provinciale 26 maggio 2023, n. 4;

VISTA la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici, così come modificata dalla legge provinciale 26 maggio 2023, n. 4;

VISTA la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 e altre disposizioni”, in particolare l’articolo 3, comma 1”;

VISTA la nota dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - Direzione Generale della

Provincia (APAC), protocollo PAT/RFS506-28/06/2023-0500982, ove viene specificato che, con riferimento alle procedure il cui bando sia pubblicato o la cui lettera di invito sia inviata a partire dal primo luglio 2023., trovano immediata applicazione anche in territorio provinciale le norme statali recate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; nei limiti in cui l'ordinamento provinciale vi faccia espresso rinvio o nelle ipotesi in cui nell'ordinamento provinciale stesso sussista una lacuna da colmare con la normativa statale ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto; per le altre disposizioni continua invece a trovare applicazione l'ordinamento provinciale fino ad una sua eventuale modificazione in sede di Assestamento di bilancio;

VISTO in particolare, quanto disposto dall'articolo 11, comma 8, della legge provinciale 26 maggio 2023, n. 4, ove si prevede che “Per le medesime finalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti, complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attivazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, all'affidamento dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del PNC, fino al termine previsto dalla normativa statale, continua ad applicarsi il capo II della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;

VISTO che è interesse del Liceo linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento avvalersi di tale deroga prevista in norma e, per l' effetto, approvvigionarsi dei beni per il tramite degli strumenti predisposti dall' Agenzia Provinciale degli Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante: “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, in attuazione dell' articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per procedere all'attivazione dei contratti di fornitura delle attrezzature informatiche e multimediali relativi al progetto: “Quando l'apprendimento diventa esperienza: trasformare le aule in ambienti digitali”, identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961, CUP: J64D22004170006;

VISTO infatti che entro il 30 giugno 2023, il Liceo linguistico “Sophie M. Scholl”, come previsto dall'atto di concessione prot. n. AOOGABMI 0043227 di data 17 marzo 2023 del Ministero dell'Istruzione e del merito, non potrà individuare attraverso apposite procedure selettive tutti i soggetti affidatari delle forniture di beni e servizi inerenti il progetto denominato “Quando l'apprendimento diventa esperienza: trasformare le aule in ambienti digitali”, ricorrendo pertanto motivi di urgenza per avviare e terminare nel più breve tempo possibile le procedure di aggiudicazione delle forniture e servizi inerenti il suddetto progetto;

CONSIDERATO che in data 19 giugno 2023, il Ministero dell'Istruzione e del merito, mediante la nota prot. n. AOOGABMI 86810, con oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C1I3.2 - Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di

apprendimento e laboratori”. Cronoprogramma procedurale”, ha accordato una proroga a tutte le istituzioni scolastiche pubbliche presenti sul territorio nazionale, sino al 30 settembre 2023, per individuare gli operatori economici affidatari delle forniture di beni e servizi inerenti i progetti elaborati dagli istituti scolastici nell’ambito del Piano Scuola 4.0 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, operando la relativa aggiudicazione, nonché caricando entro tale data all’interno dell’area gestione progetti della piattaforma Futura anche le determinazioni di aggiudicazione e la documentazione relativa all’espletamento delle procedure di affidamento e di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi;

CONSIDERATO che rispetto agli impegni lavorativi del personale dell’Istituto, in particolare del personale amministrativo, per assolvere gli adempimenti pertinenti le normali attività istituzionali, i tempi della proroga sono appena sufficienti per soddisfare il cronoprogramma previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del merito, prot. n. AOOGABMI 86810 di data 19 giugno 2023;

VISTO che pertanto ricorre l’urgenza per l’Istituto di attivare quanto prima le procedure di affidamento delle forniture e dei servizi relativi per rispettare il cronoprogramma indicato nella nota prot. n. AOOGABMI 86810 di data 19 giugno 2023;

CONSIDERATA altresì la necessità di disporre, rispetto alle scadenze previste nel cronoprogramma per la realizzazione del progetto “Quando l’apprendimento diventa esperienza: trasformare le aule in ambienti digitali”, quanto prima dei beni e dei servizi oggetto di acquisto per verificarne la funzionalità in confronti alle finalità del progetto e poter procedere al relativo collaudo entro la data del 24 giugno 2024

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che “al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica (istat) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione della Concessionaria Servizi informativi pubblici Spa (Consip) o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

CONSIDERATO che il personale responsabile dell’Istituto ritiene, in coerenza con le finalità dichiarate nella proposta progettuale inerente il progetto “Quando l’apprendimento diventa esperienza: trasformare le aule in ambienti digitali”, identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961, CUP: J64D22004170006, di convertire tutte le aule dell’Istituto in aule potenziate o aumentate dalla tecnologia e riorganizzate nell’impianto logistico, ampliando la dotazione di monitor interattivi, con le relative strutture di sostegno, in cinque delle sei aule che non ne erano state provviste in sede progettuale, nonché aumentando di alcune unità la dotazione dei notebook da destinare agli studenti;

CONSIDERATO che interesse del Liceo linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento è il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella proposta progettuale e il loro miglioramento;

VISTO che l’articolo 36 ter 1 della ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, al comma 5, ha previsto che “L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo;

CONSIDERATO che, mediante l’adozione delle determinazioni del Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento n. 34 di data 29 maggio 2015, è stato approvato il bando di abilitazione al mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento per la categoria merceologica delle attrezzature multimediali, valido per dieci anni, per la categoria merceologica 060200000 - 010;

VISTO che la categoria merceologica presente nel mercato elettronico trentino non risulta coerente con la categoria merceologica nazionale 30231320 – 6, valida per le attrezzature multimediali;

CONSIDERATO che, mediante l’adozione delle determinazioni del Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento n. 68 di data 6 ottobre 2015, è stato approvato il bando di abilitazione al mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento per la categoria merceologica delle attrezzature informatiche, valido per dieci anni, per la categoria merceologica 030100000-009;

VISTO che la categoria merceologica presente nel mercato elettronico trentino non risulta coerente con la categoria merceologica nazionale 30231320 – 6 valida per le attrezzature informatiche;

VISTO che il comma 6 dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, prevede che “Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo;

CONSIDERATA l’esigenza di utilizzo dei succitati bandi di abilitazione da parte del personale del Liceo linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento per attivare le procedure di scelta del contraente nei confronti delle imprese operanti nel territorio trentino che abbiano già fornito in passato all’Istituto beni e servizi di natura informatica e multimediale;

CONSIDERATA altresì l’esigenza di garantire un’efficace azione amministrativa dell’Istituto rispetto ai beni e servizi da acquistare, per assicurare che i prodotti che si intende acquistare a valere sul progetto “Quando l’apprendimento diventa esperienza: trasformare le aule in ambienti digitali”, identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961, CUP: J64D22004170006 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi,

siano compatibili dal punto di vista tecnico e funzionale con la dotazione informatica e multimediale presente in Istituto, evitando che i nuovi beni, invece di integrarsi con le apparecchiature esistenti, rappresentino una mera sostituzione, con l'inevitabile perdita del valore d'uso di tali risorse strumentali, da accantonare o non più utilizzabili, malgrado il loro possibile impiego, che contrasterebbe con il principio dell'efficacia dell'azione amministrativa che si intende rispettare;

CONSIDERATO infatti in un contesto quale quello scolastico un bene non più utilizzato, viene accantonato di solito sino al suo inevitabile smaltimento o cessione a terzi, oltre ad imporre nuove spese qualora la dotazione dei prodotti, che lo hanno avvicinato non risulti bastevole alle esigenze dell'utenza, ingenerando così una perdita economica per l'Istituto anziché una risorsa, dovuta alla spesa per lo smaltimento dei beni sostituiti e all'esigenza di ulteriori beni sostitutivi:

RITENUTO altresì che soltanto un'adeguata conoscenza della dotazione informatica e multimediale attualmente presente in Istituto da parte degli operatori economici che hanno già in passato approvvigionato di beni e servizi il Liceo linguistico "Sophie M. Scholl" di Trento, può cercare di garantire che i nuovi prodotti siano compatibili funzionalmente con le risorse strumentali attualmente presenti in Istituto;

RITENUTO opportuno interpellare una ditta di comprovata esperienza professionale, che hanno adeguata conoscenza pregressa delle forniture di materiale informatico e multimediale, avendo operato a favore dell'Istituto tramite la fornitura di tali attrezzature, con capacità comprovata ed esperienza del proprio personale tecnico in tali specifici settori;

VISTO il combinato disposto dall'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 48, comma 2, del decreto legge 31 marzo 2021, n. 77, prevede l'individuazione di un responsabile unico del procedimento, RUP, per ogni singola procedura di affidamento;

VISTE le linee guida A.N.AC. n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTO che la dott.ssa Chiara Motter, Dirigente dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di responsabile unico del procedimento l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3;

VISTO che, nella fattispecie, il responsabile unico del procedimento riveste anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli articoli 15 e 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle linee guida A.N.A.C. n. 3;

VISTO che l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTI altresì l'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e le linee guida A.N.A.C. n. 15, recanti: "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici";

VISTO che nei confronti del responsabile unico del procedimento individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

CONSIDERATA la necessità di affidare la fornitura di attrezzature informatiche e multimediali secondo le caratteristiche individuate nell'elenco descrittivo delle voci, allegato parte integrante del presente provvedimento e oggetto di approvazione mediante l'adozione della presente determinazione;

CONSIDERATO che le regole che disciplinano le procedure di selezione del contraente nonché le norme contrattuali sono indicate nel disciplinare per la formulazione dell'offerta e nel capitolato amministrativo allegati parte integrante del presente provvedimento e oggetto di approvazione mediante l'adozione della presente determinazione;

VISTO che l'affidamento in oggetto, tramite consultazione preliminare di mercato, in conformità all'articolo 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, è finalizzato ad armonizzare le dotazioni esistenti in Istituto con le nuove forniture scaturite dal progetto;

CONSIDERATO che la spesa stimata per il presente affidamento della fornitura di beni e servizi ammonta ad euro **13.261,27.=** (tredicimiladuecentosessantuno/27), al netto di I.V.A., per un valore complessivo di euro **16.178,75.=** (sedicimilacentosettantotto/75), I.V.A. inclusa;

VISTO che tale stima è stata eseguita in considerazione delle tipologie di forniture e servizi cui appartengono i beni oggetto delle procedure di acquisto;

CONSIDERATO che la spesa stimata per la suddetta fornitura rientra tra quelle che possono essere sostenute seguendo la procedura dell'affidamento diretto ad un unico operatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, per effetto dell'espresso rinvio al medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;

CONSIDERATO in particolare, che le regole che disciplinano la procedura di selezione del contraente nonché le norme contrattuali sono indicate nel disciplinare per la formulazione dell'offerta e nel capitolato amministrativo, mentre le caratteristiche tecniche degli elementi di arredo richiesti sono individuate nell'elenco descrittivo delle voci, allegati parte integrante del presente provvedimento e oggetto di approvazione mediante l'adozione della presente determinazione;

CONSIDERATO che, come disposto dal citato disciplinare per la formulazione dell'offerta, la scelta di procedere all'affidamento e l'individuazione del contraente cui affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento, sarà operata valutando in particolare la congruità dell'offerta alle esigenze pubbliche dell'amministrazione, intesa quale rapporto tra costo complessivo della fornitura e maggior corrispondenza al fine pubblico perseguito, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

con particolare riferimento alla capacità economica e finanziaria ed alle capacità tecniche e professionali, da parte dell'operatore economico.

CONSIDERATO altresì, che in sede di negoziazione l'Istituto richiederà all'operatore economico interpellato di fornire, apposite dichiarazioni volte ad accertare, in particolare:

- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;
- i dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo";
- l'assolvimento degli obblighi inerenti il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente» che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

VISTO pertanto, che al termine della procedura di individuazione del contraente la fornitura sarà affidata all'operatore economico aggiudicatario mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO che la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando le funzionalità messe a disposizione sulla piattaforma Mercurio l'amministrazione, in particolare mediante ordine di acquisto sul mercato elettronico trentino;

VISTO che per espressa previsione dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 18 marzo 2016, n. 50, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO che ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione previsto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 -Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; si applica a tal fine quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di esecuzione d'urgenza del contratto;

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 16 luglio 2020, n.76, nel caso di servizi e forniture è sempre autorizzata l'esecuzione in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei

requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

VISTO l'articolo 3, comma 5 quater, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, ove è previsto che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede le garanzie per la partecipazione alla procedura, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che l'amministrazione aggiudicatrice indica nell'atto di indizione della gara o in altro atto equivalente”.

VISTO che non sussistano le particolari esigenze previste dal citato articolo 3, comma 5 quater, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2.

VISTO che la presente procedura rientra tra quelle di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 5 quater, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 e dell'articolo 11, comma 7, della legge provinciale 26 maggio 2023, n. 4, e pertanto l'operatore economico viene esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva;

VISTO l'inserimento dell'acquisto nel piano biennale acquisti e servizi;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari ad euro **0,00.=** (zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;

CONSIDERATO pertanto che la procedura di affidamento diretto dell'esecuzione delle forniture e dei servizi di progetto inerenti il progetto denominato “Quando l'apprendimento diventa esperienza: trasformare le aule in ambienti digitali”, avverrà previa consultazione preliminare di mercato, di cui all'articolo 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, attraverso il mercato elettronico trentino, per selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, valutando in particolare:

- l'esperienza maturata dalle ditte interpellate per l'indagine di mercato nel contesto scolastico;
- l'esperienza maturata dalle ditte interpellate quali fornitori dell'istituto;
- la comprovata capacità professionale del personale delle ditte interpellate;
- l'affidabilità finanziaria dell'impresa;

CONSIDERATO che in sede di indagine di mercato l'Istituto procederà alla richiesta alla ditta interpellata della consegna di apposite dichiarazioni volta ad accertare il possesso di ciascun operatore economico dei requisiti generali e speciali indicati dall'articolo 36, commi 6bis e 6ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO che a ciascuna ditta sarà richiesto in sede di indagine di mercato di dichiarare il proprio assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

CONSIDERATO che in ordine al presente affidamento di forniture di attrezzature informatiche e multimediali è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: **9970672AD1**, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge n. 23 dicembre 2005, n. 266;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2;

VISTO il bilancio finanziario di previsione 2023 – 2025, approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 20 dicembre 2022, mediante l'adozione della deliberazione n 1/8, inviato al Servizio Istruzione con nota prot. n. 8101 di data 21 dicembre 2022 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale;

VISTO il bilancio finanziario gestionale 2023 – 2025, adottato con determinazione dirigenziale n. 120 del 21 dicembre 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 444 di data 17 marzo 2023, di "Approvazione dei bilanci di previsione e relativi programmi triennali delle attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per gli esercizi finanziari 2023 - 2025, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e degli articoli 78 bis 1 e 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità";

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1065 di data 16 giugno 2023, di "Approvazione rendiconti della gestione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali relativi all'esercizio finanziario 2022. Articolo 78 bis 1, comma 3 della Legge provinciale di contabilità";

VISTO il capitolo delle spese 402390, denominato: "attuazione progetti cofinanziati UE e FSE" dell'annualità 2023 del bilancio finanziario gestionale 2023 – 2025, che presenta adeguata disponibilità in ordine alle spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento;

Alla luce di quanto sopra premesso, costituente parte integrante nonché motivazione giuridica, secondo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo l'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, del presente provvedimento amministrativo,

determina

1. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108,

nonché dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, l'affidamento diretto dell'esecuzione delle forniture di attrezzature informatiche e multimediali inerenti il progetto denominato: "Quando l'apprendimento diventa esperienza: trasformare le aule in ambienti digitali", identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961, CUP: J64D22004170006, nell'ambito del piano Scuola 4.0 all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, secondo le caratteristiche indicate nell'elenco descrittivo delle voci e nelle quantità indicate nel modulo di offerta, allegati parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre che la procedura di affidamento diretto delle forniture di attrezzature informatiche e multimediali avverrà attraverso consultazione preliminare di mercato, come previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, tramite il mercato elettronico trentino;
3. di approvare, mediante l'adozione del presente provvedimento, la documentazione da inviare alle ditte attraverso l'indagine di mercato sul mercato elettronico trentino, predisposta dal responsabile amministrativo scolastico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è composta da:
 - disciplinare per la formulazione dell'offerta;
 - elenco descrittivo delle voci;
 - modulo di formulazione dell'offerta;
 - capitolato amministrativo;
4. di disporre che l'importo complessivo stimato dei beni e servizi oggetto di affidamento è di euro **16.178,75.=** (sedicimilacentosettantotto/75), I.V.A. inclusa;
5. di disporre che, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge n. 23 dicembre 2005, n. 266, il codice identificativo di gara (GIC) relativo al presente procedimento è il seguente: **9970672AD1**;
6. di disporre che, mediante l'adozione della presente provvedimento, la Dirigente scolastica Chiara Motter, è nominata quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
7. di autorizzare la prenotazione della spesa complessiva presunta di euro **16.178,75.=** (sedicimilacentosettantotto/75), I.V.A. inclusa, da impegnare al capitolo 402390, denominato: "attuazione progetti cofinanziati UE e FSE" dell'annualità 2023 del bilancio finanziario gestionale 2023 – 2025, a favore della ditta affidataria;
8. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza;
9. di dare atto che questa determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento di attuazione della legge provinciale n. 7/1997 e s. m., approvato con D.P.G.P. n. 6/78/Leg. di data 26 marzo 1998.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Chiara Motter



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dottor Paolo Mariucci